

## **Schema di DECRETO-LEGGE recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”**

Capo I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati

Articolo 1 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura e in materia di compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano)

Articolo 3 (Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

Articolo 4 (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

Articolo 5 (Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo)

Capo II – Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e per il contenimento del granchio blu

Articolo 6 (Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

Articolo 7 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus)

Capo III – Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l’efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Articolo 8 (Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN s.p.a. nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

Articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»)

Capo IV – Norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica

Articolo 10 (Guardie venatorie)

Articolo 11 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche)

Capo V – Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale

Articolo 12 (Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

Articolo 13 (Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

Articolo 14 (Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

Articolo 15 (Entrata in vigore)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Visti** gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

**Visto** il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

**Visto** il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

**Visto** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

**Visto** il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

**Visto** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

**Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

**Visto** il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

**Visto** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»;

**Visto** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

**Visto** il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;

**Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023, recante «Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana»;

**Visto** il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17;

**Visto** il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

**Visto** il decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28;

**Considerato** che la concomitanza di congiunture avverse, quali il perdurare del conflitto in Ucraina, e la diffusione di fitopatie, ha indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi, determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, a sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella cerealicola, quella del kiwi e quella della pesca e dell'acquacoltura;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di implementare le risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), a promuovere e a sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché a tutelare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di razionalizzare i sistemi di governo e di controllo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché di implementare l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di garantire un diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente;

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure di carattere procedimentale per garantire della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

**Sulla proposta** del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

EMANA

**il seguente decreto-legge:**

## Capo I

### INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI

#### ART. 1

##### *(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, gravemente pregiudicato dal conflitto russo-ucraino, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.

2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al periodo precedente, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” e successive modificazioni relative agli aiuti di importo limitato.

3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e agroalimentare» sono sostituite con le seguenti: «e agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;

b) dopo le parole «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «e, nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura,».

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con

le modifiche previste dal periodo precedente, tenendo conto quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi l'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti. Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.».

7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Articolo 16-bis

(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle

condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa e con le procedure previste dal comma 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle somme versate alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 16, comma 6. A valere sulle medesime somme, nel limite di 50 milioni di euro, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

## ART. 2

*(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura e in materia di compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano)*

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, complessivamente quantificabili in 83 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo di cui. ...**

3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è soppresso il primo periodo;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il comma 7-bis: “7 bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9 quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”;

c) dopo il comma 7-bis è aggiunto il comma 7-ter: “7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.

4. All'attuazione del presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un'indennità aggiuntiva. L'ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge”.

### ART. 3

*(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)*

1. Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi”, dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e la moria del kiwi, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”.

4. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 12 milioni per l'anno 2024, dei quali 2 milioni di euro, per gli interventi di cui al comma 1 e 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per i restanti 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di un ulteriore milione



di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

8. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024.-Agli oneri **derivanti dal comma 3**, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

#### ART. 4

##### *(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

«p): "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base della metodologia elaborata dallo stesso e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

q): "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).»;

c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q)»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma precedente, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia. ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6-quater. La violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»;

e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del cinquanta per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.».

2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

## ART. 5

*(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)*

...

## Capo II

### MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) E PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU

#### ART. 6

##### *(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)*

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «igienico-sanitario e» sono inserite le seguenti: «e per epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali, nonché»;
  - b) all'articolo 24, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 2, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata a seguito di una valutazione svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche su richiesta motivata delle Amministrazioni centrali competenti, nella quale siano evidenziate, in particolare, le proposte di misure da porre in essere con riferimenti alle tipologie specificate all'articolo 25, comma 2.»
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, quantificati in complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede per gli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:  
«9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.»;
  - b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

##### «Art. 2-bis

##### *(Misure urgenti per la tutela della salute pubblica*

*correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all'articolo 2, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 2.041.667 per l'anno 2024 e di euro 1.458.333 per l'anno 2025, sono a

carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest'ultimo.

6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, provvedono all'attivazione dei citati concorsi secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. Per l'attuazione del comma 6 è autorizzata la spesa massima di 460.000 euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, del quadro essenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6.

8. Il Commissario Straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».

#### ART. 7

*(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus)*

1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus*, di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus*. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Alla struttura di cui al comma 2, è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

- a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;
- e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) n. 1 unità dal Ministero della salute.

Il contingente di cui al periodo precedente è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione

organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 70.906 per l'anno 2024 e di euro 121.553 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus*. Nel piano di intervento di cui al periodo precedente, sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

- a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
- b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- c) interventi di messa in opera di strutture, idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
- d) altri strumenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
- e) misure di promozione e sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, del Consiglio nazionale della ricerca – CRN e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.

5. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 4, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

7. All'attuazione del piano di cui al comma 4, sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni per l'anno 2025 e 6 milioni per il 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede:

- a) per un importo pari a 0,5 milioni per l'anno 2024, 1,5 milioni per l'anno 2025 e 3 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) per un importo pari a 0,5 milioni per l'anno 2024, 1,5 milioni per l'anno 2025 e 3 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

9. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 7.

### *Capo III*

MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) E PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

### ART. 8

*(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN s.p.a. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)*

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN s.p.a. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN s.p.a., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. L'Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN s.p.a. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura di SIN s.p.a. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN s.p.a. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN s.p.a., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al Fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dal 2024, le risorse stanziati sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN s.p.a., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN s.p.a. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN s.p.a. non ecceda quella prevista nel budget di SIN s.p.a. di previsione per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN s.p.a. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede, altresì, all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN s.p.a. si applica:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);

d) il regime previdenziale in godimento.

13. In considerazione dell'aumento dell'organico determinato dall'incorporazione di SIN s.p.a., il direttore dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per incrementare il Fondo risorse decentrate e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti. Tale incremento deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

14. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il direttore dell'Agenzia predispose un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

15. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui comma precedente, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «il Ministero» sono sostituite dalla seguente: «AGEA»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;”.



## ART. 9

(*Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  
recante "Codice dell'ordinamento militare"*)

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei Carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 161-ter

(Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare)

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento.».

b) all'articolo 174-bis, il comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;

c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente: «2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Capo IV

NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA  
RISORSA IDRICA

## ART. 10

(*Guardie venatorie*)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»

## ART. 11

*(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica,  
per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)*

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 settembre 2024 la cabina di regia approva la proposta di piano degli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, di seguito «Piano degli interventi urgenti», elaborata ai sensi del comma 4-ter, individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il 30 giugno 2024, le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Le autorità di bacino distrettuali acquisiscono i dati di cui al presente comma dalle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi. Entro il medesimo termine le autorità di bacino distrettuali individuano, per il territorio di competenza, sentite le regioni e le province autonome, gli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche semplificato.

4-ter. Entro il 30 luglio 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di piano degli interventi urgenti, evidenziando quelli già finanziati ma non ancora realizzati, nonché quelli che necessitano di finanziamento totale o parziale, segnalando le relative priorità»

b) all'articolo 3

1) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “opera” sono inserite: “anche avvalendosi di soggetti attuatori”

2) al comma 3, lettera f) il secondo periodo è abrogato

3) al comma 3 sono inserite le seguenti:

«i) coordina la ricognizione delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 4-bis.

l) verifica e coordina la proposta di piano degli interventi urgenti elaborata sulla base dei dati acquisiti dalle autorità di bacino distrettuali.»

c) l'articolo 4, comma 3, è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

<<11-ter. Le opere e le infrastrutture trasferite alla società Acque del Sud s.p.a. ai sensi dell'undicesimo periodo del comma 11 sono dichiarate di interesse strategico nazionale e le relative concessioni d'uso sono prorogate al 31 dicembre 2050. Al fine di completare ed ampliare lo schema idrico interregionale di grande adduzione, la società Acque del Sud s.p.a. può subentrare nei provvedimenti concessori di derivazione ad uso potabile ed irriguo delle opere e delle infrastrutture del demanio statale o regionale in concessione agli enti che insistono nel territorio in cui opera la società, previa corresponsione, in favore dell'originario concessionario, del valore residuo degli investimenti realizzati e ferma la facoltà di revisione del canone concessorio. In caso di subentro, il termine finale di durata delle concessioni è fissato al 31 dicembre 2050.>>

## Capo V

### MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

#### ART. 12

*(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)*

#### **(IN FASE RIFORMULAZIONE MEF)**

1. All'articolo 3, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "In alternativa all'utilizzo per progetti di decarbonizzazione e fermo restando il limite di 150 milioni di euro, le somme previste dal presente articolo **(comma?)** possono essere utilizzate, qualora non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le finalità e secondo le procedure di cui all'art. 39, comma 1, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19."
2. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo le parole "convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13", sono inserite le seguenti: "e nei casi previsti dall'art. 39, comma 1, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti per l'attuazione e la realizzazione di interventi volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti,".

#### ART. 13

*(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 17 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a 48 mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata".
2. Al fine di assicurare la pronta operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **anche mediante una più rapida immissione in servizio delle figure professionali essenziali alle attività di coordinamento delle squadre di intervento**, nonché l'efficace svolgimento delle funzioni al medesimo Corpo attribuite, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 205 del 2017, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1 gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, complessivamente pari a euro 535.172 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.172 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, introdotto dall'articolo 10 decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al comma 5, dopo le parole “*specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori*” sono inserite le seguenti “*ovvero al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,*”.

#### ART. 14

*(Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto legge 23/12/2003, n. 347 convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.”

2. All'articolo 4 comma 4 quater del decreto-legge 23/12/2003, n. 347 convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: **Se ricorrono ragioni di urgenza** nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. **Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.;**
- b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “**Nel caso in cui la vendita è dichiarata nulla o annullata in conseguenza di vizi degli atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti dell'acquirente e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente**”.

#### ART. 15

*(Entrata in vigore)*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.